

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 25/16/2012**

### **Svolgimento del processo**

Il signor Vi. An. era socio accomandante nella misura del 18% della società Avalon di Lu. Vi. & C. Sas con sede in Valenza (AL), dichiarata fallita in data 29/12/2008 dal Tribunale di Alessandria. L'Agenzia delle Entrate di Brescia, ha notificato al signor Vi. in data 1 marzo 2011 gli avvisi di accertamento n. Omissis e n. Omissis, in forza dei quali gli veniva imputato, in funzione della propria quota di partecipazione al capitale sociale, il maggior reddito accertato per i periodi di imposta 2007 e 2008. Presentata istanza di accertamento con adesione, il contraddittorio si è concluso senza alcun risultato.

Avverso i ridetti avvisi di accertamento è stato proposto ricorso nel quale è stata chiesta la loro illegittimità e/o nullità, per essere gli stessi privi di motivazione e comunque privi di documenti giustificatori della pretesa tributaria. Nella narrativa del ricorso, è stato altresì dedotto che sono stati emessi dall'Agenzia delle Entrate di Brescia analoghi avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2005 e 2006, avverso i quali sono stati proposti autonomi ricorsi contenenti le medesime argomentazioni; gli stessi, riuniti, sono stati accolti con sentenza n. 34/10/10 depositata in data 28/04/2010. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale insiste nelle proprie pretese e chiede il rigetto integrale del ricorso.

Richiesta, è stata concessa la sospensione dell'esecuzione.

La Commissione accoglie il ricorso. L'avviso di accertamento notificato nei confronti della società Avalon sas, ancorché divenuto definitivo per l'omessa impugnazione da parte della stessa società o della curatela fallimentare, è improduttivo di effetti nei confronti del socio accomandante e quindi incapace di sorreggere gli accertamenti oggetto di impugnazione. In difetto di notifica dell'avviso di accertamento del reddito nei confronti delle società di persone e nel contempo di tutti i soci di questa, la violazione del principio del contraddittorio rende la successiva sentenza che sia emanata radicalmente nulla (Cass. Civ. 14815/2008). Senza contare poi che in qualità di socio accomandante, il ricorrente ben poco poteva incidere, controllare e gestire nella società, a pena delle possibili conseguenze pregiudizievoli nelle quali invece può incorrere il socio accomandatario e che evidentemente il ricorrente voleva evitare assumendo la qualità di accomandante. È quindi difficile rinvenire un'obbligazione in solido con la società per il debito tributario, nei termini sostenuti dall'Agenzia, proprio perché il socio accomandante è privo di responsabilità nella gestione della società; se poi neppure viene informato da terzi in ordine alle pretese che questi avanzano nei suoi confronti, in realtà derivanti da atti o comportamenti posti in essere dalla società, non si vede come si possa sostenere che l'accomandante pur avendo avuto la possibilità di difendersi per il solo fatto di aver impugnato autonomamente l'avviso di accertamento per il reddito di partecipazione, non solo non ha esercitato ma addirittura si è sottratto al proprio diritto di difesa. Attesa la natura della controversia ed i profili processuali esaminati, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso. Spese compensate